



FIERA MILANO
NOLOSTAND

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.lgs. 231/2001**

Nolostand S.p.A.

**Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di
Nolostand S.p.A. del 25 luglio 2022**

PARTE GENERALE

1.Premessa	4
2.Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli enti	4
2.1.Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente.....	5
2.2.Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione, di gestione e controllo.....	19
2.3. Apparato sanzionatorio	22
2.4. Tentativo	24
2.5. Vicende modificative dell'ente.....	24
2.6. Reati commessi all'estero	25
2.7. Procedimento di accertamento dell'illecito.....	25
2.8. Sindacato di idoneità.....	26
3. Descrizione della realtà aziendale	26
3.1. Oggetto Sociale.....	27
3.2. Modello di Governance	27
4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di NoloStand.....	29
4.1 Finalità del Modello	30
4.2 Destinatari del Modello.....	31
4.3 Modalità operative seguite per la costruzione e l'aggiornamento del Modello	31
4.4 Rapporto tra Modello 231 e Codice Etico	32
4.5 Identificazione delle attività a rischio.....	33
4.5. Definizione dei protocolli di controllo.....	33
4.6. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello.....	33
4.7. Whistleblowing	34
5. Organismo di Vigilanza	35
5.1 Composizione e funzionamento.....	35
5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	37
5.3 Flussi informativi e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.....	38
5.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza agli organi sociali	39
5.5 Informativa dell'Organismo di Vigilanza verso la capogruppo	40
6. Diffusione del Modello.....	40
6.1 Formazione ed informazione del personale	41
7. Sistema Disciplinare.....	43
7.1 Lavoratori subordinati.....	43
7.2. Dirigenti	44
7.3 Collaboratori esterni	45
7.4 Amministratori	45
7.5 Sindaci	45

Allegato: Codice Etico

PARTE GENERALE

1. Premessa

Nolostand S.p.A. (di seguito, “**Nolostand**” o la “**Società**”) ha inteso procedere all’adozione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, il “**Modello**” o “**Modello 231**”) ai sensi della normativa dettata dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito, anche, il “**D.lgs. 231/2001**” oppure il “**Decreto**”) in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Nolostand nella predisposizione del presente Modello e dei successivi aggiornamenti si è attenuta alle previsioni delle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (di seguito, le “**Linee Guida**”) emanate da Confindustria nel 2002, successivamente aggiornate nel 2008 nel 2014 e nel 2021 ed approvate dal Ministero della Giustizia, agli orientamenti giurisprudenziali in materia prevalenti, nonché alle previsioni di cui ai “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’Organismo” emanate da CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria nel Febbraio 2019.

2. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito, quali: i) la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; ii) la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione iii) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito “Enti”), in caso di commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

(a) *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua Direzione/Funzione dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”* (cosiddetti soggetti apicali) (art. 5 lett. a del Decreto);

(b) *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti sottoposti) (art. 5 lett. b del Decreto).

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale e personale della persona fisica colpevole del reato.

L’obiettivo della normativa è dunque l’ampliamento dei confini della responsabilità penale personale attraverso il coinvolgimento diretto degli “enti” che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue dalla commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei soggetti sopra indicati, laddove questi ultimi abbiano agito a favore o nell’interesse

dell'ente e può essere sanzionata solo dal Codice penale attraverso le garanzie proprie del processo penale.

In particolare, il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle sanzioni interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore, in particolare: *i*) la commissione di un determinato reato-presupposto, nell'interesse o a vantaggio della società¹; *ii*) da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti) che non hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi *iii*) in assenza di un modello di organizzazione, gestione e controllo efficace.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato compiuto l'illecito e la società interessata abbia la sede principale in Italia.

2.1. Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

In base al D.lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati (c.d. reati-presupposto), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso ovvero nelle ipotesi di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio

Si riportano di seguito, le fattispecie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Si precisa che l'enumerazione di tali reati è stata ampliata da norme successive al D.lgs. 231/2001. L'elenco riportato nel presente documento è quindi allineato alla normativa vigente alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione.

1 Si segnala una sentenza Cass. Pen. Sez. II Penale, 9.01.2018, n. 295) che in merito alla nozione di interesse o vantaggio ha chiarito che: *"La giurisprudenza di questa Corte [...] ritiene che i due criteri d'imputazione dell'interesse e del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività, come confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o", presente nel testo della disposizione; il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo in relazione all'elemento psicologico della specifica persona fisica autore dell'illecito; il criterio del vantaggio ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito ed indipendentemente dalla finalizzazione originaria del reato. Tuttavia, gradualmente, la giurisprudenza si è avviata verso una concezione oggettiva non solo del vantaggio ma anche dell'interesse. [...] Infatti, ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente, è sufficiente che venga provato che lo stesso abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato ex ante alla consumazione dell'illecito e purché non sia, come detto, contestualmente stato accertato che quest'ultimo sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi. Appare, dunque, corretto attribuire alla nozione di interesse accolta nel primo comma dell'art. 5 una dimensione non propriamente od esclusivamente soggettiva, che determinerebbe una deriva psicologica nell'accertamento della fattispecie, che invero non trova effettiva giustificazione nel dato normativo. È infatti evidente come la legge non richieda necessariamente che l'autore del reato abbia voluto perseguire l'interesse dell'ente perché sia configurabile la responsabilità di quest'ultimo ne' è richiesto che lo stesso sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta*

Si precisa, inoltre, che, nella redazione del Modello e nei successivi aggiornamenti allo stesso, si è tenuto conto anche delle pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di diritto penale e responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

Delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto)

Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D.lgs. 231/2001 e successivamente modificati con L. 61/2002, L. 190/2012, L. 3/2019 con il D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020² e, da ultimo, dal Decreto-Legge n. 13 del 2022³. In tale categoria di delitti sono riconducibili i seguenti reati:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e circostanze aggravanti (artt. 319 e 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

² Il Decreto Legislativo 75/2020, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva UE 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea, ha ampliato in modo significativo il catalogo dei reati-presupposto. In particolare: i) all'art 24 del Decreto, sono stati inseriti i reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986); ii) i reati ex articolo 24 del Decreto rilevano non solo se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico ma anche se commessi in danno dell'Unione Europea; iii) l'articolo 25 del Decreto è stato integrato con tre nuovi delitti: peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio, i quali rilevano però solo se ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea; iv) è stato modificato l'articolo 25-*quiesdecies* del Decreto con l'introduzione di alcuni reati tributari non compresi nella precedente e recente riforma (l. 157/2019), cioè i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, purché siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro e v) con il nuovo articolo 25-*sexiesdecies* sono stati introdotti tra i reati-presupposto anche quelli in materia di contrabbando previsti dal D.P.R. n. 43 del 1973.

³ Il Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, avente ad oggetto "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" ha modificato l'art. 24 del D.lgs. 231/2001, in conseguenza delle intervenute modifiche, sia sul piano strutturale che sul perimetro di operatività, dei delitti di malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- peculato (art. 314 comma 1 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* del Decreto)

Si tratta di una serie di reati inseriti nel Decreto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48 e successivamente modificati dal Decreto Legislativo n. 7 del 2016, dal Decreto Legislativo n. 8 del 201 e dal Decreto-Legge n. 105 del 2019.. L'articolo del Decreto in esame prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione di fattispecie criminose connesse ai sistemi informatici. In tale categoria di reati sono compresi i seguenti delitti:

- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quarter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quarter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva d'apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11 del Decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105, c.d. Decreto Cybersecurity, convertito con modifiche dalla Legge n. 133 del 18 novembre 2019)⁴.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Si tratta di una serie di reati inseriti nel Decreto dalla Legge n. 94 del 2009. In tale categoria rientrano i seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309 del 9 ottobre 1990);
- tutti i delitti se commesse avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art 407, comma 2, *lett. a*), numero 5) c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

⁴ Si tratta di un nuovo reato presupposto per gli enti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Nello specifico, gli enti coinvolti dovranno predisporre e aggiornare annualmente un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di propria pertinenza, dal cui malfunzionamento o interruzione potrebbe derivare un pregiudizio per gli interessi dello Stato, da trasmettersi a dette Autorità (CVCN - Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico). Tuttavia, non è ancora stato individuato il c.d. perimetro della sicurezza nazionale cibernetica. A tal fine, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (ovverossia, entro il 21 marzo 2020) dovrà essere emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e i soli soggetti che rientreranno nel perimetro saranno obbligati al rispetto del d. l. 105/2019, e quindi al nuovo reato presupposto. Tali soggetti, tra le altre cose, saranno sottoposti a un'attività di vigilanza e ispezione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da parte del Ministero dello Sviluppo economico, a seconda del carattere pubblico o privato dell'ente. Fin d'ora è certo che la norma si applicherà alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori pubblici e privati, aventi sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale allo Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche e dal cui malfunzionamento, interruzione (anche parziale) o uso improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Tale articolo è stato aggiunto al Decreto con Legge n. 409 del 2001 ed è poi stato modificato con L Legge n. 99 del 2009 e, successivamente, con Decreto Legislativo n. 125 del 2016. In tale articolo sono ricompresi i seguenti reati-presupposto:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

Tale articolo del Decreto è stato inserito con L. n. 99/2009 e prevede i seguenti reati-presupposto:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Il D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001

anche a determinati reati societari. Il suddetto articolo è stato, poi, modificato dalla Legge n. 262 del 2005, dalla Legge n. 69 del 2015 e dal Decreto Legislativo n. 38 del 2017.. Si tratta in particolare dei seguenti reati-presupposto:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621–bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2c.c.).

Delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

L'art 25-quater è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003. Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*"⁵. La categoria dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente

⁵ Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

articolo. Si possono tuttavia elencare quali principali reati-presupposto, le seguenti fattispecie:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-*bis*.1 c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (, art. 270-*quinquies* 1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.)
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
- danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (art. 3 L. n. 422/1989);
- pentimento operoso (art. 5, D.lgs. n. 625/1979);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

Tale articolo del Decreto è stato inserito con la Legge n. 7 del 2006 e prevede quale reato-presupposto le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 dall'art. 5 della Legge n. 228 del 2003, e successivamente integrato dall'art. 6, comma 1, della Legge n. 199 del 2011. La norma in esame prevede e punisce i delitti contro la personalità individuale e, in particolare:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998)

I reati di abuso di mercato sono stati introdotti nel D.lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge n. 62 del 2005). Per effetto di tale novella normativa, il Decreto prevede che le società possano essere chiamate a rispondere dei reati di:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. n. 58/1998, c.d. "TUF");
- manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. n. 58/1998, c.d. "TUF")..
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Inoltre, in base all'art. 187-*quinquies* del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Tale categoria di reati è stata introdotta dall'art. 9, della Legge n. 123 del 2007, ed è stato successivamente modificato dalla L. n. 3/2018⁶. È dunque prevista la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo) e di cui all'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

Tali reati sono stati introdotti nel D.lgs. 231/2001 con il D.lgs., n. 231 del 2007, e, successivamente, con la Legge n. 186 del 2014, il novero dei reati rientranti nella presente categoria è stato ampliato. Da ultimo, la disciplina è stata ulteriormente modificata dal D.lgs. n. 195 del 2021⁷. In particolare, i reati rientranti nella suddetta categoria sono i seguenti:

- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- ricettazione (art. 648 c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)

Questo articolo è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 184 del 2021⁸. In particolare, sono previsti quali reati presupposto:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 491-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);

6 Il Decreto Legislativo n. 107 del 2018 è entrato in vigore il 29 settembre 2018 e contiene le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 596/014 relativo agli abusi di mercato. In particolare è stato riformulato il testo dell'art. 187-*quinquies* TUF secondo il quale "L'Ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma I-*bis*, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014".

7 Il D.lgs. 195 del 2021 ha dato attuazione alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018. Tra le principali modifiche apportate dal citato D.lgs., si ricordano: (i) l'estensione del novero dei reati presupposto dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio anche alle contravvenzioni, prevedendo per tali ipotesi nuove e autonome cornici edittali; (ii) l'estensione della configurabilità dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio ai beni provenienti da qualsiasi delitto "anche colposo"; e (iii) l'introduzione di una nuova ipotesi di ricettazione aggravata per il caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

8 Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha introdotto nuove fattispecie di reato all'interno del codice penale e, con specifico riferimento al D.lgs. 231/2001, ha introdotto le seguenti modifiche: (i) l'introduzione del nuovo articolo 25-*octies*, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (reati presupposto ex artt. 493-*ter* e 493-*quater*); (ii) l'introduzione quale reato presupposto della frode informatica nella formula aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale di cui all'art. 640-*ter* c.p.

- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 25-octies.1 del Decreto, al comma 2, è altresì previsto che all'ente possono essere applicate sanzioni pecuniarie in caso di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

La Legge n. 99 del 2009, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-novies, successivamente modificato dalla Legge n. 116/09 e dal D.lgs. 121 del 2011. L'attuale formulazione della norma prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*septies*, 171-*octies* della Legge n. 633 del 1941 in relazione alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. In particolare, i reati rientranti nella suddetta categoria sono i seguenti:

- protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. *a-bis* e comma 3);
- tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-*bis* legge n. 633/1941);
- tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-*ter* legge n.633/1941);
- responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-*septies* legge n.633/1941);
- responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies* legge n.633/1941).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Il D.lgs. 121 del 2011 ha introdotto, con l'art. 25-undecies, i reati ambientali nel c.d. "catalogo" dei reati-presupposto previsti dal . Successivamente, con la Legge, n. 68 del 2015 sono state introdotte nuove disposizioni in tema di delitti contro l'ambiente. La Legge n. 68 del 2015 ha inserito nel Codice Penale il titolo VI-*bis* dei delitti contro l'ambiente, che comprende ora 13 articoli (dall'art. 452-*bis* al 452-*quaterdecies* c.p.), dei quali l'ultimo, ossia l'art. 452-*quaterdecies* ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti") è stato introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. *a*), del D.lgs. n. 21 del 2018.

In particolare, i reati-presupposto c.d. "ambientali" sono i seguenti:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti dei delitti degli artt. 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quinqüies* e 452-*sexies* c.p. (art. 452-*octies* c.p.);

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, art. 2, art.3-*bis* e art. 6 L. n. 150/1992);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili ("Codice dell'ambiente" – D.lgs. 152/06 art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata ("Codice dell'ambiente" – D.lgs. 152/06 art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee ("Codice dell'ambiente" - D.lgs.152/06 art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ("Codice dell'ambiente" - D.lgs.152/06 art. 258)⁹;
- traffico illecito di rifiuti ("Codice dell'ambiente" - D.lgs.152/06 art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)¹⁰;
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ("Codice dell'ambiente" - D.lgs.152/06 art. 260-*bis*)¹¹;
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, artt. 1 e 2);

9 Si segnala che l'art. 260-*bis* ("Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti") D.Lgs. 152/2006, ancora richiamato dal D.lgs. 231/2001 tra i reati-presupposto in materia ambientale, è da ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del D.Lgs. 205/2010 disposta dall'art. 6, comma 2, del D.L. 135/2018, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Tale articolo prevedeva che:

"(...) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00".

10 La fattispecie delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti era disciplinata dall'art. 260 D.Lgs. 152/2006, che è stato recentemente abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452-*quaterdecies* c.p., che si intende anche richiamato quale reato-presupposto dal D.lgs. 231/2001.

11 Si segnala che l'art. 260-*bis* ("Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti") D.Lgs. 152/2006 prevede quale sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti il SISTRI, il quale, per effetto delle modifiche apportate all'art. 188 – bis co. 2 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 dall'art. 6, comma 2, del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla L.11 febbraio 2019 n. 12, verrà sostituito dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Per l'utilizzo del nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, con il supporto tecnico dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono in fase di predisposizione i decreti attuativi che serviranno a disciplinare gli aspetti operativi, tecnici, funzionali, anche aggiornando i modelli di registro e il formulario.

- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/92, art. 6);
- superamento dei limiti di qualità dell'aria ("Codice dell'ambiente" - D.lgs. 152/06, art. 279, comma 5);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico (L. 549/93, art. 3);
- inquinamento doloso e colposo provocato da navi (D.lgs. 202/07, artt. 8 e 9).

Reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

Tale articolo, introdotto con D.lgs. n. 109 del 2012 e modificato con Legge n. 161 del 2017, prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione dei seguenti reati:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-*bis*, D.lgs. n. 286/1998).

Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

Con la Legge n. 167 del 2017, integrata con D.lgs. n. 21 del 2018, è stato ampliato l'elenco dei reati-presupposto tramite l'introduzione del nuovo articolo 25-*terdecies* nel Decreto.

Tale nuovo articolo prevede la punibilità dell'ente in relazione alle fattispecie criminose di cui all'art. 604-*bis* quali la di propaganda, istigazione e incitamento all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui alla Legge n. 654/1975, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo ai apparecchi vietati (art. 24-quaterdecies del Decreto)

La Legge n. 39 del 2019 ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommesse, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401¹².

¹² Il delitto di frode sportiva (art.1 L. 401/1989) punisce "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa". L'art. 4 della L. 401/1989, invece, disciplina numerosi delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

I reati tributari sono stati inseriti tra i reati presupposto dalla Legge n. 157/2019 e successivamente ampliati dal D.Lgs. 75/2020.

Nello specifico, si tratta dei seguenti delitti di cui al D.lgs. n. 74/2000:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000) se commessa nell'abito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) se commessa nell'abito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione se commessa nell'abito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000).

Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- Con il D.lgs. n. 75 del 2020, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva UE 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF") è stato inserito nel D.lgs. 231/01 l'articolo 25-sexiesdecies, il quale prevede che l'ente possa rispondere dei reati di contrabbando previsti dal D.P.R. n. 43 del 1973.
- Si tratta delle seguenti fattispecie di reato: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via area (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra – doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 – *bis* DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 – *ter* DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 – *quater* DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies e 25-duodevices del Decreto)

Con la Legge n. 22/2022 è stato ampliato il catalogo dei reati presupposto con l'introduzione dell'art. 25-*septiesdecies* ("Delitti contro il patrimonio culturale") e dell'art. 25-*duovices* ("Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"). Nel dettaglio vi rientrano i reati introdotti tramite il nuovo Titolo VIII-*bis* del Libro Secondo del Codice Penale (artt. da 518-*bis* a 518-*quaterdecies*), ovvero:

- furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices del Decreto)

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 L. n. 146/2006)

L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità. Rientrano in tale categoria i seguenti reati:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tali reati sono transnazionali quando l'illecito viene commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito avviene in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati¹³.

2.2. Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione, di gestione e controllo

Il Decreto (artt. 6 e 7) prevede che la società non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire la commissione dei reati considerati, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che (art. 6):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- c) i soggetti hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

¹³ In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D.lgs. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo - in via di richiamo - nell'ultimo comma che "*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*". Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del D.lgs. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato e efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. (art. 7 co. 1)

Il legislatore ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio. In tale contesto, occorre considerare che la mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo anche necessario che il modello sia anche efficacemente attuato.

All'art. 6, comma 2, del Decreto, il legislatore stabilisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddetta **"mappatura"** delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici **protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare **modalità di gestione** delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello.
- f) prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel **rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio**.
- g)

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa".

L'art. 7, comma 4, tra i requisiti per garantire l'efficace attuazione dei modelli organizzativi, richiede:

- a) una **verifica periodica** e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);

- b) un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Altro elemento costitutivo del Modello, come indicato nel prosieguo, è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto, inserito con Legge n. 179 del 30 novembre 2017, ha introdotto ulteriori requisiti, in tema di Whistleblowing¹⁴, di cui i Modelli debbono essere dotati al fine di garantire agli enti di andare esenti da responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001. In particolare, i Modelli devono:

- a) consentire ai dipendenti, attraverso uno o più canali, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) garantire e tutelare il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare, introdurre sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

All'art. 6, comma 2-*ter*, del Decreto viene inoltre stabilito che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Infine, al comma 2-*quater* dell'art. 6, viene stabilito che sono nulli:

- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante;
- il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile;
- qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Sarà quindi onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle

¹⁴ La Legge n. 179/2017 si compone di tre articoli ed ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori. La norma ha modificato l'articolo 54 *bis* del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

2.3. Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 e 23 del D.lgs. 231/2001 a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare), salvo restituzione al danneggiato¹⁵;
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva)¹⁶.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto).

15 Sono fatti salvi i diritti acquistati da terzi. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

16 La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

In ogni caso e fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Peraltro, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva¹⁷. Il Commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, potendo compiere atti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del giudice.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

17 Il Giudice può disporre la prosecuzione dell'attività quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2.4. Tentativo

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, D.lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

2.5. Vicende modificative dell'ente

Il D.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda. Secondo l'art. 27, comma 1, del D.lgs. 231/2001, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Gli artt. 28-33 del D.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità amministrativa dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al D.lgs. 231/2001 afferma che *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In particolare, nel caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.lgs. 231/2001).

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la

commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.lgs. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

2.6. Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D.lgs. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D.lgs. 231/2001).

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso da persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua Direzione/Funzione dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 231/01;
- l'ente deve avere la propria sede principale del territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*);
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.7. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D.lgs. 231/2001 prevede che *“la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento*

dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.lgs. 231/2001).

2.8. Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato/reati-presupposto;
- il sindacato di idoneità sul Modello adottato ossia l'astratta idoneità a prevenire i reati di cui al D.lgs. 231/2001 secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”. Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato. In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il Modello Organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

3. Descrizione della realtà aziendale

Nolostand è stata costituita in forma di società per azioni nel 2002 ed è attualmente soggetta a direzione e coordinamento, di cui agli articoli 2497 e 2497-*bis* del Codice Civile, da parte della Capogruppo Fiera Milano S.p.a. (di seguito anche “**Capogruppo**” o “**Fiera Milano**”), secondo le disposizioni della vigente normativa italiana.

Il Gruppo Fiera Milano, del quale Nolostand fa parte, presidia tutte le fasi del settore fieristico/congressuale, proponendosi come il maggior operatore in Italia ed uno dei maggiori operatori integrati a livello europeo e mondiale. In particolare, il Gruppo Fiera Milano opera nei seguenti settori:

- organizzazione e ospitalità di manifestazioni fieristiche e altri eventi in Italia attraverso l'utilizzo, la promozione e la messa a disposizione di spazi espositivi attrezzati, l'offerta di supporto progettuale oltre che di servizi correlati;
- organizzazione di manifestazioni fieristiche ed altri eventi all'estero attraverso l'utilizzo, la promozione e la messa a disposizione di spazi espositivi attrezzati, l'offerta di supporto progettuale oltre che di servizi correlati;

- servizi di allestimento, servizi tecnici e di quartiere connessi all'attività fieristica e congressuale;
- gestione di congressi ed eventi;
- produzione di contenuti e fornitura di servizi di carattere editoriale *online* e *offline* (editoria e servizi digitali), nonché per le aree di organizzazione eventi e convegni (eventi e formazione).

3.1. Oggetto Sociale

Con riguardo, nello specifico, ai servizi di allestimento, tali attività fanno capo alla società Nolostand, che ha per **oggetto sociale**:

- (i) la vendita, il noleggio, il montaggio, lo smontaggio, l'immagazzinaggio e la manutenzione di allestimenti per architettura d'interni e di esterni, in particolare con riferimento all'attività fieristica;
- (ii) la vendita, il noleggio e l'installazione di impianti elettrici, illuminotecnici, audio-video, di sistemi di controllo di accesso e di controllo di segnaletica e di apparecchiature informatiche;
- (iii) l'acquisizione di commesse pubbliche e/o private per lo svolgimento dell'attività di *general contractor* per la realizzazione di opere nell'ambito di quartieri fieristici e/o manifestazioni espositive.

Nolostand è leader nell'ingegnerizzazione e realizzazione di sistemi allestitivi per manifestazioni fieristiche di qualsiasi tipo e settore merceologico. La Società, specializzata nei grandi allestimenti unificati per enti fieristici e nei servizi globali collegati, ha esteso il proprio *core business* anche agli allestimenti personalizzati e agli eventi, che vengono curati dal *concept* alla realizzazione. In particolare, i servizi offerti dalla Società riguardano:

- progettazione: servizi di supporto realizzativo e tecnico (organizzazioni, enti, progettisti, agenzie di comunicazione, ecc.);
- tecnologie: progettazione e noleggio di impianti illuminotecnici per interni ed esterni e tecnologie più avanzate in campo audio-video;
- arredi: studiati appositamente per le esigenze di *exhibition*;
- strutture aeree e appendimenti: efficacia e rapidità di intervento nell'erogazione di strutture aeree e di appendimenti ad allestitori ed espositori;
- segnaletica: sistemi di grafica applicata alle esigenze di segnalazione delle manifestazioni, tramite elementi indicativi generali, esterni ed interni, portali, totem, ecc.;
- strutture esterne: padiglioni esterni, modulabili a seconda delle singole esigenze spaziali e funzionali.

3.2. Modello di Governance

Il **Modello di amministrazione e controllo** della Società è quello tradizionale in cui la *governance* della Società si caratterizza per la presenza:

- di un **Consiglio di Amministrazione** o di un **Amministratore Unico** (Organo Amministrativo) incaricato di provvedere alla gestione aziendale. Lo Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque membri, compreso il Presidente; l'Assemblea ne determina il numero, all'atto della nomina,

entro i limiti suddetti nonché la durata che in ogni caso non può essere superiore a tre esercizi. Gli Amministratori sono rieleggibili.

- di un **Collegio Sindacale** chiamato a vigilare: sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali; sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della Società; sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, nonché sull'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti;
- dell'**Assemblea dei soci** competente a deliberare tra l'altro, in sede ordinaria o straordinaria, in merito: alla nomina ed alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale e circa i relativi compensi e responsabilità; all'approvazione del bilancio ed alla destinazione degli utili; all'acquisto ed alla alienazione delle azioni proprie; alle modificazioni dello statuto sociale; all'emissione di obbligazioni convertibili;
- da una **Società di revisione legale** cui è affidata la revisione legale dei conti. Ai sensi di legge, la società di revisione legale è iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la nomina spetta all'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale. Nello svolgimento della propria attività, la società di revisione incaricata ha accesso alle informazioni, ai dati, sia documentali che informatici, agli archivi e ai beni della Società. Tale Società di revisione legale:
 - o verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - o verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se il bilancio è conforme alle norme vigenti;
 - o esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio della Società.

La Società, in linea con le direttive della capogruppo (Fiera Milano S.p.A.), ha adottato un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rappresentato dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

La struttura organizzativa della Società è riflessa all'interno dell'organigramma aziendale oltre che nell'insieme degli altri strumenti organizzativi aziendali (es. Ordini di Servizio, Manuali, Policy, Procedure) che contribuiscono alla composizione del c.d. "corpo normativo" della Società e in cui sono definiti i compiti, le aree, le responsabilità delle diverse funzioni nelle quali si articola la Società.

La Società, con deliberazione assembleare, ha adottato le Linee Guida direzione e coordinamento da parte della capogruppo. Nell'ambito dell'esercizio di tale attività di direzione e coordinamento da parte di Fiera Milano S.p.A. è prevista la possibilità per la capogruppo di gestire in via accentrata e nell'interesse dell'intero Gruppo, specifiche funzioni, a favore delle società controllate in una logica di *Shared Service Agreement*.

Le prestazioni oggetto dei predetti *Shared Service Agreements* possono interessare attività sensibili di cui alle successive Parti Speciali del presente Modello 231 e devono quindi essere disciplinate da un contratto scritto.

Come ulteriore organo di staff agli Amministratori Delegati è presente una funzione di "Coordinamento Sicurezza" gestita da apposita società terza opportunamente contrattualizzata che ha il compito di curare il mantenimento dei sistemi di gestione della Qualità, Ambiente, Sicurezza di Nolostand.

La Società, in quanto beneficiaria dei servizi, è responsabile per la veridicità, la completezza e l'adeguatezza della documentazione o delle informazioni comunicate a Fiera Milano S.p.A. ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti.

Le funzioni competenti di Fiera Milano S.p.A. o i soggetti terzi da quest'ultima incaricati, che prestano servizi a favore della Società sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento previsti dal Modello 231 della società di appartenenza e di quanto previsto dal presente Modello predisposto dalla Società a favore della quale sono rese le prestazioni oggetto di contratti di servizio infragruppo. Il contratto di *Shared Service Agreements* contiene una specifica clausola 231 in base alla quale Fiera Milano S.p.A. si impegna a rispettare le previsioni contenute nel Modello di Nolostand e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/2001, pena la risoluzione del contratto.

4. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Nolostand

La Società in coerenza con i principi etici e di *governance* ai quali ha orientato le proprie regole di comportamento, ha adottato il presente Modello, articolato in:

- **Parte Generale**, contenente il quadro normativo di riferimento, le fattispecie di reato-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in considerazione delle tipologia e delle caratteristiche della propri attività; la realtà aziendale; la struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Nolostand; le sue finalità; i destinatari del Modello; le modalità operative di aggiornamento; le attività a rischio; la composizione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e le attività di formazione e informazione ed il sistema sanzionatorio;
- **Parti Speciali**, relative alle categorie di reati-presupposto previste dal D.lgs. 231/01 con l'indicazione dei processi/attività aziendali sensibili che assumono rilevanza in quanto potrebbero potenzialmente determinare la commissione degli illeciti, dei relativi protocolli di controllo e delle linee guida di comportamento da seguire.

Il Modello adottato da Nolostand si fonda su un insieme integrato di metodologie e strumenti, composto principalmente dai seguenti elementi:

- **Codice Etico**, portato a conoscenza anche dei soggetti esterni sui quali la Società esercita un potere di direzione o di vigilanza e di coloro che intrattengono rapporti stabili di affari con la Società stessa, nonché, più in generale, di quanti siano portatori di interessi nei suoi confronti, riportato nell'allegato A al presente Modello;
- **Sistema organizzativo** (organigramma) complessivo, che consente una chiara individuazione della struttura aziendale;

- **Sistema di deleghe e procure:** che attribuisce ai responsabili delle Direzioni/Funzioni interessate le attribuzioni per la gestione delle attività di competenza;
- **Policy, Linee Guida e Procedure** interne che regolamentano le attività operative, la definizione dei livelli di controllo e degli iter autorizzativi;
- **Sistema delle segnalazioni**, per assicurare che chiunque ravvisi situazioni di possibile violazione delle norme prescritte possa informare le strutture competenti senza pericoli di ritorsione (cfr. paragrafo 4.7 e 5.3. che seguono);
- **Sistema disciplinare**, inteso come il sistema disciplinare che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione e il sistema sanzionatorio relativo, invece, all'eventuale applicazione di sanzioni ai terzi non dipendenti della Società (cfr. paragrafo 7 che segue).

4.1 Finalità del Modello

Il presente Modello ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività della Società, nonché elementi di controllo di cui la Società si è dotata al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

Inoltre, il presente documento si pone l'obiettivo di:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse di Nolostand, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio reato" e nelle "aree strumentali alla commissione dei reati" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzione penale e disciplinare a carico del trasgressore e di una sanzione amministrativa nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria *mission* aziendale;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano a Nolostand di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla Direzione o alla Vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello 231;

- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

4.2 Destinatari del Modello

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Modello, il cui campo di applicazione comprende tutte le attività potenzialmente a rischio reato ex D. Lgs. 231/01 svolte dalla Società ed i cui destinatari sono individuati nei:

1. componenti degli Organi sociali, in coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, o di una sua Direzione/Funzione dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
2. nei dirigenti e nei dipendenti della Società e in generale in quanti si trovino a operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto 1;
3. soggetti terzi che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (es. consulenti, partner e altri collaboratori).

Il Modello ed il Codice Etico si applicano altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati.

4.3 Modalità operative seguite per la costruzione e l'aggiornamento del Modello

La metodologia scelta per la predisposizione del Modello e per i suoi aggiornamenti segue la strutturazione in fasi come definita dalle Linee Guida di Confindustria, al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Le fasi metodologiche individuate in sede di redazione e aggiornamento del Modello sono le seguenti:

- **Individuazione dei processi e delle attività a rischio (*Risk Assessment*)**, nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 e delle attività strumentali alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi condizioni per la commissione dei reati; preliminarmente a questa fase è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Società, al fine di meglio comprendere l'attività svolta e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.
- **Identificazione dei soggetti chiave**, al fine di individuare le persone con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo: in questa fase attraverso delle interviste individuali con le persone di più alto livello

organizzativo sono state raccolte le informazioni necessarie per comprendere ruoli e responsabilità dei soggetti partecipanti ai processi sensibili.

- **Gap analysis e Action Plan** rivolta ad individuare sia i requisiti organizzativi che caratterizzano un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001, sia le azioni di miglioramento del Modello esistente: è stata così effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il modello organizzativo e di controllo esistente e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina del Decreto e delle Linee guida.
- **Disegno e aggiornamento del Modello:** tale fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

In genere, l'attività di aggiornamento del Modello si rende opportuna al fine di:

- allineare il Modello alla struttura organizzativa della Società in seguito ai cambiamenti intervenuti, considerando altresì l'evoluzione del sistema di norme e procedure aziendali;
- integrare il Modello alla luce di tipologie di reato introdotte nell'ambito del D.lgs. 231/2001 in data successiva all'adozione o al precedente aggiornamento del Modello, valutando sia l'applicabilità delle nuove tipologie di reato alla realtà della Società sia l'idoneità del sistema di controllo in essere a presidio del rischio di commissione dei reati connessi;
- valutare gli impatti sul Modello dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina e delle linee guida di riferimento, individuando gli opportuni aggiornamenti e/o integrazioni dello stesso;
- integrare il Modello sulla base delle risultanze delle attività di verifica svolte sul Modello e recepire punti di miglioramenti in termini di sistema e protocolli di controllo evidenziati dalle stesse.

4.4 Rapporto tra Modello 231 e Codice Etico

La Capogruppo ha adottato un Codice Etico di Gruppo, approvato anche da NoloStand, espressione di un contesto ove primari obiettivi sono il mantenimento di un comportamento eticamente corretto nelle attività quotidiane e il rispetto di tutte le leggi in vigore.

Il Codice Etico ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato *standard* di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico è rivolto ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti della Società e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con essa.

Il Codice Etico deve essere, quindi, considerato quale fondamento essenziale ed integrante del Modello 231, poiché insieme costituiscono un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema di controllo; le regole di comportamento in essi contenute si integrano, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità:

- il Codice Etico e le sue integrazioni rappresentano uno strumento adottato in via autonoma e sono suscettibili di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i principi di “deontologia aziendale” riconosciuti come propri e sui quali richiama l’osservanza di tutti;
- il Modello 231 risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

4.5 Identificazione delle attività a rischio

In ragione della tipologia di attività svolte dalla Società, nella definizione del Modello si è ritenuto di porre particolare attenzione sull’individuazione delle potenziali aree sensibili alla commissione dei reati previsti dagli artt. 24, 24-*bis*, 24-*ter*, 25, 25-*bis*, 25-*bis*.1, 25-*ter*, 25-*quater*, 25-*quater*.1, 25-*quinqüies* (limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’articolo 603-*bis* c.p.), 25-*sexies*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25-*octies*.1, 25-*novies*, 25-*decies*, 25-*undecies*, 25-*duodecies*, e 25-*quinqüiesdecies*, 25-*septiesdecies* e 25-*duodevices* del Decreto, oltre che dei reati transnazionali previsti dall’art. 10 L. 146/06.

Per quanto concerne i reati di cui agli artt. 25-*quater*, 25-*quater*.1, 25-*quinqüies* e 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies*, 25-*sexiesdecies*, 25-*septiesdecies* e 25-*duodevices* si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o a vantaggio della stessa.

Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico adottato dalla Società riportato come Allegato, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

L’analisi dell’attività aziendale ha consentito di individuare aree a rischio specifiche per ogni tipologia di reato sopra identificate. Per l’elencazione e la trattazione dettagliata delle stesse si rimanda alle Parti Speciali del presente Modello.

4.5. Definizione dei protocolli di controllo

L’identificazione delle aree a rischio ha avuto l’obiettivo di rilevare le attività svolte dalla Società per le quali occorre individuare protocolli di controllo generali e specifici.

I protocolli sono stati sviluppati con l’obiettivo di stabilire e/o esplicitare le regole di comportamento e le modalità operative cui la Società deve adeguarsi, con riferimento all’espletamento delle attività definite “sensibili”.

Ciascun protocollo di controllo riporta l’ambito operativo di riferimento, le Direzioni/Funzioni interessate, i principi guida cui deve ispirarsi l’attività di prevenzione e le attività di prevenzione progettate per contrastare ragionevolmente le specifiche possibilità di reato.

4.6. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, primo comma, lettera a), del D.lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. A tale scopo sono da intendersi come sostanziali quelle modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell’evoluzione della normativa di riferimento o che implicino un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Codice Etico, nei poteri e doveri dell’Organismo di Vigilanza e nel Sistema sanzionatorio definito.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere comunicate all’Organismo di Vigilanza. Quest’ultimo, inoltre, ove opportuno, invita e sollecita la Società ad adeguare il Modello alle modifiche normative e/o organizzative intervenute.

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle Direzioni / funzioni aziendali competenti, qualora la loro efficacia si dimostri migliorabile ai fini della più corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le Direzioni / funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche od integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

4.7. Whistleblowing

Come anticipato al punto 2.2, ai sensi dell’art. 6, comma 2-*bis* del Decreto, ai destinatari del presente Modello 231, oltre alla casella di posta elettronica dell’OdV (Cfr. paragrafo 5.3 “Flussi Informativi e segnalazioni all’Organismo di Vigilanza”), vengono messi a disposizione canali di segnalazione al fine di evidenziare condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. In particolare, tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società segnalano la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto, nonché ogni violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso.

I Fornitori e i collaboratori della Società nell’ambito dell’attività svolta per la Società segnalano le violazioni di cui al capoverso precedente sulla base delle clausole indicate nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

Le segnalazioni verranno gestite in linea rispetto a quanto previsto dalle rispettive disposizioni organizzative interne adottate dalla Società in materia di *Whistleblowing*.

In particolare, sono istituiti i seguenti canali di trasmissione:

- canale “My Whistleblowing”: <https://www.fieramilano.it/invia-una-segnalazione.html> -, attraverso la compilazione di apposito web form
- Posta, Direttore *Security*, Fiera Milano S.p.A., SS del Sempione 28, 20017 Rho (MI).

La Società garantisce, indipendentemente dai canali utilizzati, la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Le segnalazioni sono conservate a cura dell’OdV e del Comitato Segnalazioni.

Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione non può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari: coloro che effettuano una segnalazione in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la

tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Si evidenzia, inoltre che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D. Lgs. 231/01, oltre a quanto disposto al capitolo "Sistema Disciplinare", sono previste ulteriori sanzioni *"nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate"*.

5. Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

Il Decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla norma, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli e delle attività cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto e seguendo le indicazioni di Confindustria, la Società ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito anche, "OdV") in un organismo collegiale composto per la maggioranza da membri esterni all'organizzazione.

La posizione riconosciuta all'OdV nell'ambito dell'organizzazione aziendale è tale da garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione stessa grazie anche al riporto diretto al Consiglio di Amministrazione. I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun altro organo o funzione societaria.

5.1 Composizione e funzionamento

L'OdV della Società è stato istituito con statuizione dell'Organo Amministrativo.

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;

- revoca dell'Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di un componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza sotto riportate.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Collegio Sindacale della Società.

In caso di scadenza o rinuncia dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV, mentre l'OdV uscente rimane in carica sino alla sua sostituzione.

In caso di revoca o rinuncia di un componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dell'OdV, mentre il componente uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

In particolare, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente dell'OdV:

- a) la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- b) l'aver svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali, fatto salvo il caso in cui la Società attesti sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;
- c) sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti dolosi richiamati dal D.lgs. 231/2001;
- d) l'intervenuta cessazione dalla carica o dalle mansioni ricoperte dal componente dell'OdV all'interno della Società;
- e) mancanza di autonomia e indipendenza, ovvero la presenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società nonché con i medesimi membri delle Società del Gruppo; nonché l'esistenza di un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita con la Società stessa
- f) assenza di professionalità.

All'atto dell'accettazione della nomina, ciascun componente rilascia una dichiarazione in cui attesta l'assenza delle cause di ineleggibilità di cui alle lettere a), b), c), ed e).

L'OdV potrà giovare - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'OdV di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

L'OdV ha a disposizione una dotazione di risorse finanziarie, deliberata dall'Organo Amministrativo nell'ambito del budget annuale aziendale, di cui potrà disporre in autonomia per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

Ciascun componente dell'OdV è remunerato per la funzione svolta attraverso dei compensi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è al Consiglio di Amministrazione che compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto.

In particolare, all'OdV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- ✓ vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla riduzione del rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto sia con riferimento alla capacità di far emergere eventuali comportamenti illeciti;
- ✓ vigilare sulla sussistenza e persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello, anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto dai destinatari del Modello stesso e le procedure da esso formalmente previste o richiamate;
- ✓ curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- ✓ assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- ✓ rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- ✓ anche nel rispetto delle disposizioni organizzative interne adottate dalla Società in materia di *Whistleblowing*, segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- ✓ curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- ✓ disciplinare il proprio funzionamento attraverso l'adozione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di

analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;

- ✓ prevedere specifici controlli, anche a sorpresa, nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- ✓ promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello, con particolare attenzione verso coloro che operano nelle aree di maggior rischio;
- ✓ promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali, anche differenziando il programma di formazione e prestando particolare attenzione ai dipendenti che operano nelle aree di maggior rischio;
- ✓ verificare che sia assicurata l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi di formazione, instaurando anche controlli sulla frequenza;
- ✓ verificare che sia assicurata la conoscenza da parte di tutti i dipendenti delle condotte che devono essere segnalate ai sensi del Modello, mettendo gli stessi a conoscenza delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- ✓ fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- ✓ predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto;
- ✓ predisporre, nell'ambito del complessivo budget aziendale, un budget annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione al fine di avere la disponibilità di mezzi e di risorse per svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione;
- ✓ accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo nel rispetto della normativa vigente – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto da tutto il personale dipendente e dirigente;
- ✓ richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società;
- ✓ promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari.

5.3 Flussi informativi e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

i) segnalazioni;

ii) informazioni.

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di sorvegliare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i Destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza stesso aventi ad oggetto le notizie rilevanti e le eventuali criticità individuate dai Destinatari del Modello, nonché la deroga, la commissione o presunta commissione di reati di cui al Decreto o la violazione del Codice Etico, del Modello o delle Procedure.

In aggiunta, i Destinatari del Modello, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione dei protocolli di prevenzione definiti nel presente Modello, redigono e trasmettono tempestivamente all'OdV delle note scritte (c.d. Flussi Informativi) aventi il seguente contenuto:

- ✓ una descrizione sullo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza;
- ✓ una descrizione delle attività di verifica effettuate per quanto all'attuazione dei protocolli di prevenzione e/o delle azioni di miglioramento dell'efficacia degli stessi intraprese;
- ✓ l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione;
- ✓ gli eventuali ulteriori contenuti che potranno essere espressamente richiesti, di volta in volta, dall'OdV

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è istituita la casella di posta elettronica organismodivigilanza@nolostand.it.

5.4 Informativa dell'Organismo di Vigilanza agli organi sociali

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV riporta al direttamente al Consiglio di Amministrazione e riferisce in merito alla corretta attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità .

L'OdV informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale del verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, necessità di aggiornare tempestivamente il Modello, ecc.).

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- i) una relazione informativa semestrale relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- ii) una relazione annuale riepilogativa dell'attività svolta comprensiva di un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza può effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano delle attività (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce sono documentati e la relativa documentazione archiviata.

5.5 Informativa dell'Organismo di Vigilanza verso la capogruppo

L'OdV di Fiera Milano S.p.A. nel rispetto dell'autonomia funzionale dell'OdV di Nolostand, che esercita autonomamente i propri compiti, può chiedere allo stesso informazioni in relazione all'adozione, all'implementazione ed all'aggiornamento, allo svolgimento delle attività di vigilanza e di formazione ed ogni altra informazione ritenuta utile o necessaria per la corretta applicazione del Modello e della disciplina del Decreto.

L'OdV di Nolostand trasmette Organismo di Vigilanza di Fiera Milano S.p.A. copia delle relazioni consuntive periodiche sull'attività svolta indirizzate agli organi sociali della Società.

L'OdV della Società riferisce al Consiglio di Amministrazione di Nolostand, nell'ambito delle proprie relazioni periodiche, le informazioni di cui al punto precedente, se ritenute di interesse nella logica della direzione e coordinamento del Gruppo.

6. Diffusione del Modello

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura la corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per conto della Società, svolgendo una attività dalla quale la medesima potrebbe incorrere in una responsabilità amministrativa degli enti.

Il presente Modello è pubblicato integralmente sulla intranet del Gruppo Fiera Milano, mentre il Codice Etico e la Parte Generale del Modello sono pubblicati altresì sul sito internet della Società.

L'attività di comunicazione e formazione viene diversificata a seconda dei destinatari cui

essa si rivolge ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'OdV, cui è assegnato il compito di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello e di promuovere e di elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto e sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali. L'organizzazione e la gestione operativa delle iniziative di comunicazione e di formazione è a carico delle competenti funzioni aziendali.

6.1 Formazione ed informazione del personale

Ogni dipendente è tenuto a:

- i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- iv) partecipare ai corsi di formazione, indirizzati alla propria funzione.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

L'informazione ai dipendenti viene attuata attraverso l'inserimento nella *intranet* aziendale della versione vigente del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo od organizzativo.

L'OdV promuove ogni attività di formazione che ritiene idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi del Modello.

Per quanto invece concerne la formazione, le competenti funzioni aziendali definiscono programmi di formazione mirati alla diffusione della conoscenza del Modello e sottopongono tali programmi all'esame preventivo dell'OdV. I programmi di formazione trattano i seguenti temi:

- ✓ introduzione alla normativa e alle modalità di attuazione della stessa nell'ambito del Gruppo. In particolare, tutto il personale è reso edotto delle conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di reati da parte di soggetti che per essa agiscono, delle caratteristiche essenziali dei reati previsti dal Decreto e della funzione che il Modello svolge in tale contesto;
- ✓ illustrazione delle singole componenti del Modello e delle specifiche finalità preventive cui esso assolve;

- ✓ illustrazione, con riferimento ai singoli processi aziendali, delle modalità operative connesse all'esercizio delle singole aree di attività ritenute a rischio, con modalità di formazione di tipo interattivo.

Vengono istituiti dei sistemi, anche informatici, per verificare la partecipazione a tali programmi di formazione.

Per quanto concerne i neoassunti si provvede ad inviare il materiale utilizzato per la formazione, anche attraverso strumenti informatici. Viene valutato se organizzare, previo accordo con il proprio Responsabile, un seminario specifico.

7. Sistema Disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'efficace attuazione del Modello, infatti, non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nella architettura del D.lgs. 231/2001, costituendo il presidio di tutela alle procedure interne.

Eventuali infrazioni comprometterebbero il legame di fiducia intercorrente fra le Parti, legittimando l'applicazione da parte della Società di sanzioni disciplinari.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o collaboratore), e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri una violazione di rilevanza.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale;
- eventuale recidiva.

Preliminarmente o contestualmente all'erogazione di un provvedimento disciplinare, l'OdV di Fiera Milano, non appena riceve notizia della commissione di un reato, anche solo in forma di tentativo, pone in essere le seguenti misure allo scopo di limitare le conseguenze negative o comunque ridurre l'impatto dannoso dell'illecito sull'ente stesso, in particolare:

- audit specifico, eventualmente con il coinvolgimento della Direzione Controllo Interno, per verificare l'attività svolta dalla Società nell'area interessata dall'eventuale procedimento penale e i profili di rischio;
- informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In aggiunta, si rammenta che la Società potrà, parimenti, prendere le seguenti misure, in particolare:

- invio di una formale comunicazione al dipendente nella quale viene contestato il comportamento adottato dallo stesso non conforme alle prescrizioni del modello e alle procedure interne;
- esonero dall'attività lavorativa del dipendente coinvolto durante lo svolgimento dell'audit specifico (con eventuale sospensione temporanea o altre indicazioni a seconda della gravità).

7.1 Lavoratori subordinati

Ferme le suddette misure, le violazioni delle regole di comportamento dettate nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Pertanto, oltre alle misure che l'OdV adotterà in conformità a quanto specificato nel paragrafo precedente, le violazioni al Modello di Fiera Milano e al Codice Etico di gruppo

comportano l'irrogazione delle sanzioni previste dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della particolare delicatezza del sistema e della gravità anche della più lieve delle violazioni del Modello.

Esiste, inoltre, un Contratto Integrativo Aziendale che disciplina in maniera unitaria, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge e con la contrattazione di livello superiore, tutti i rapporti di lavoro dipendente, esclusi quelli dei soli dirigenti.

Sul piano procedurale, si applica l'art. 7, L. 300/70 (Statuto dei lavoratori).

1. MULTA

Il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di un'attività in un'area a rischio è per ciò stesso sottoposto alla sanzione disciplinare della multa, per una somma non eccedente l'importo di quattro ore di normale retribuzione.

2. SOSPENSIONE

Il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti reiteratamente un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di un'attività in un'area a rischio, è sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo da uno a dieci giorni.

3. LICENZIAMENTO

a) Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.lgs. 231/2001, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto.

b) Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.lgs. 231/2001, è sottoposto alla sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Le sanzioni vengono applicate dall'Amministratore Delegato della Società ovvero da un soggetto da lui delegato.

7.2. Dirigenti

Nei confronti dei Dirigenti con riferimento alla procedura da applicare, in accoglimento dell'orientamento più rigoroso, si procede secondo le prescrizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

1. LICENZIAMENTO

Il dirigente che, nell'ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violi le procedure interne dal medesimo previste, compiendo con ciò un atto contrario all'interesse della Società ovvero ponendo in essere una condotta diretta in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D.lgs. 231/2001, è per ciò stesso sottoposto a licenziamento.

Le sanzioni vengono applicate dall'Amministratore Delegato della Società ovvero da un soggetto da lui delegato.

7.3 Collaboratori esterni

Per sanzionare i comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello posti in essere da collaboratori esterni (partner tecnici, collaboratori a progetto, parasubordinati) esistono apposite clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti di collaborazione, in cui sia prevista la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per l'ipotesi in cui dal comportamento del collaboratore discendano danni concreti per la Società.

7.4 Amministratori

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare mediante relazione scritta l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Sarà, quindi, il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente. Nei casi più gravi il Consiglio di Amministrazione può proporre la revoca dalla carica.

7.5 Sindaci

Nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno dei componenti del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Sarà, quindi, il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente. Nei casi più gravi il Consiglio di Amministrazione può proporre la revoca dalla carica.